



COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO

- P r o v i n c i a d i T e r a m o -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

SERVIZIO FINANZIARIO – UFFICIO RAGIONERIA

RELAZIONE TECNICA

per

Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate

(articolo 20 Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.175 come modificato
dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.100)

oooooooooooooooooooooooooooo

IL Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo").

A norma dell'art. 4 comma 1 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

A norma dell'art. 20 T.U.S.P. entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune effettua un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, nel caso in cui ricorrono le seguenti condizioni contemplate dal comma 2 dell'art.20 citato:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all' articolo 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 29.09.2023, esecutivo a norma di legge, l'Ente ha provveduto all'approvazione del bilancio consolidato del Comune di Mosciano Sant'Angelo dell'esercizio 2022.

Pertanto la presente relazione tecnica viene redatta per ciascuna delle seguenti società con i dati descrittivi e con la verifica dei presupposti e requisiti previsti dall'art. 20 comma 2 del T.U.P.S., in base alle indicazioni fornite con le linee guida emanate dal Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti:

RUZZO RETI SPA
ASMEL CONSORTILE A R.L.
GAL TERREVERDI TERAMANE SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A R.L.

Allegati:

- scheda revisione periodica delle partecipazioni Gal Terreverdi Teramane Società Consortile Cooperativa A R.L.;
- scheda revisione periodica delle partecipazioni Asmel Consortile a R.L.;
- scheda revisione periodica delle partecipazioni Ruzzo Reti Spa;

La presente relazione viene redatta per il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'Ente, di cui all'art.20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.100.

**Il Responsabile del Settore Finanziario
Daniele Gaudini**